



COMUNE DI POMARANCE

PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 24/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2024-25 E TARIFFE TARI 2024

L'anno **2024** il giorno **24** del mese di **Giugno** alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il **Consiglio Comunale**.

Risultano presenti/assenti alla discussione del presente punto all'ordine del giorno i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
PACINI Graziano	SI	LAI Annetta	SI
GISTRI Giulia	SI	FRANCHI Giulia	SI
BERTINI Anna	SI	FEDELI Leonardo	SI
GARFAGNINI Marco	SI	GHILLI Sabina	SI
GUCCI Diego	SI	MADOTTO Enrico	SI
FABIANI Giacomo	SI	RIVIERI Pietro Adelmo	SI
RANDAZZO Benedetto	SI		

Presenti : 13 Assenti : 0

Partecipa il Segretario Comunale STELLATO Marisa, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PACINI Graziano, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco invita il Responsabile Finanziario Noccetti ad illustrare il Piano Finanziario Tari e le tariffe per l'anno 2024.

Replica il Consigliere Fedeli il quale dice che ci sarà un aumento del 9,5%. Sono numeri allarmanti perché questo servizio doveva calibrare le tariffe non certo in aumento.

Replica il Capogruppo Garfagnini.

Replica il Consigliere Fedeli facendo una dichiarazione di voto contrario.

Replica il Segretario generale spiegando le ragioni tecniche dell'obbligo di approvarlo entro il 30 giugno.

Replica il Sindaco.

Replica il Segretario generale.

Replica il Responsabile finanziario Noccetti.

Replica il Consigliere Ghilli.

Replica il Segretario generale dott.ssa Stellato.

Replica il Capogruppo Garfagnini.

Alle ore 19,07 si sospende il Consiglio

Alle ore 19,54 si riprende il Consiglio.

Presenti tutti i Consiglieri.

Il Sindaco cede la parola al Capogruppo Garfagnini.

Replica il Sindaco dicendo che si procede per senso di responsabilità per cosa è stato fatto e anche per quello che non è stato fatto.

VOTAZIONI:

Il presente atto è approvato con il risultato della seguente votazione espressa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 13; favorevoli n. 9; contrari n. 4 (Fedeli, Madotto, Ghilli, Rivieri); astenuti n. 0.

Il presente atto è altresì dichiarato, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile.

Proposta n. 50 del 14/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2024-25 E TARIFFE TARI 2024

Il Responsabile del Settore Finanze e Bilancio propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da

quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato prorogato al 15 marzo 2024 con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

CONSIDERATO inoltre che la legge di conversione del D. L. 39/24 (legge 67 del 23/05/2024) ha aggiunto all'art 7 il comma 7-quater che ha posticipato al 30 giugno 2024 il termine per l'approvazione dei piani finanziari TARI, stabilendo altresì che restano in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

VISTA la L. 30 dicembre 2023 n. 213, con la quale è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2024;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2024;

VISTO, in tal senso, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della*

revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche per l'anno 2024, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999, essendo sufficiente indicare nelle tabelle di determinazione delle tariffe le deroghe introdotte a tali coefficienti;

DATO ATTO che nelle tabelle riportate nel documento "Allegato PEF" sono individuate le correzioni delle ripartizioni percentuali delle produzioni di rifiuti tra domestiche e non domestiche, nonché i coefficienti Kd e Kc modificati in base alle disposizioni dei 2 punti precedenti;

VISTA la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*»;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

VISTA la nota prot 4373 del 240/04/2024 sottoscritta dalla Sindaca Bacci e dall'Assessore al Bilancio Nicola Fabiani, e trasmessa all'Ato rifiuti Toscana Costa, ai comuni dell'ambito, al gestore Retiambiente e alla Società Operativa Locale REA Risorse Ambientali, nella quale si evidenziano le criticità collegate ai costi crescenti del sistema di gestione dei rifiuti che comportano, per il comune di Pomarance e per gli altri comuni dell'ATO, un incremento delle tariffe molto importante e soprattutto un incremento dell'onere della gestione del ciclo integrato dei rifiuti particolarmente accentuato se rapportato all'onere sostenuto dal Comune prima della cessione del servizio al gestore unico Retiambiente spa;

RITENUTO pertanto che debbano essere adottate misure di contenimento dei costi e di soluzioni operative in grado di evitare un effettivo continuo incremento dei costi di gestione dei servizi di raccolta e smaltimento, dato che il piano finanziario 2025 dovrà prendere a riferimento i costi di gestione 2023 e che gli stessi hanno dimostrato un incremento generalmente più contenuto rispetto all'incremento dei costi del 2022 base di calcolo del piano finanziario 2024;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n.

15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

VISTA, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera bter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. del 29/01/2024 n. 10, con cui sono state provvisoriamente confermate per il 2024 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2023, ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024-26 e dato atto che dette tariffe saranno modificate con l'adozione della presente deliberazione;

VISTI:

- la relazione “SINTESI DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2024-25 E METODO NORMALIZZATO”
- il prospetto ToolMTR2 contenente i numeri del PEF 2024-25

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sono stati preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare**, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (ToolMTR-2) e validato da ATO con determinazione del Direttore Generale n. 89 del 24/04/2024, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- **di approvare la relazione “SINTESI DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2024-25 E METODO NORMALIZZATO” allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;**

- **di dare atto** che le tariffe TARI 2024 risultano conformi alla disposizione dettata dal sopra richiamato art. 57**bis**, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013;

- **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2024 secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5**quiquies** D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:

A) UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

comp.n.f.	Tariffa a mq parte fissa	Tariffa parte variabile
1	1,44211	38,60481595
2	1,57626	138,9773374
3	1,71041	185,3031166
4	1,84456	247,0708221
5	1,96194	347,4433435
6 e magg	2,06256	401,4900859

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa parte fissa

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc min.	Kc max	Kc prop.	Kc	tot.superf.	sup.corretta	tar. al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,61		5.560	3.391,48	0,24173
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,46		800	368,00	0,18229
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,52		14.669	7.628,04	0,20607
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,57		2.688	1.532,22	0,22588
4.a	aree scoperte operative	0,74	0,81	1,16		71.544	83.169,90	0,46067
5	stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,67		0	0,00	0,26551
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,56		1.299	727,44	0,22192
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,08		2.180	2.354,40	0,42798
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	0,85		5.089	4.325,99	0,33684
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,47		1.804	2.652,17	0,58253
10	Ospedali	0,82	1,70	1,70		0	0,00	0,67367
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,47		20.492	30.123,39	0,58253
12	Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	0,86		988	849,68	0,34080
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame	0,92	1,22	0,92		1.474	1.356,08	0,36458
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	0,96		658	631,39	0,38043
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ca	0,72	0,86	0,72		366	263,52	0,28532
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	1,59		0	0,00	0,63008
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, este	0,98	1,12	0,98		589	576,73	0,38835
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbre	0,74	0,99	0,74		683	505,42	0,29325
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	1,26		1.963	2.473,25	0,49931
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,89		699	622,11	0,35269
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,88		32	28,16	0,34873
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	1,65		880	1.452,00	0,65386
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	2,10		496	1.041,60	0,83219
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	2,00		740	1.480,00	0,79256
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	1,49	2,34	2,00		1.215	2.429,80	0,79256
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	2,00		132	264,00	0,79256
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	3,50		262	917,00	1,38698
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,98		1.287	2.548,26	0,78463
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	6,58		0	0,00	2,60751
32	Discoteche, night club	0,74	1,83	1,83		0	0,00	0,72519
30	Agriturismi con ristorante	0,81	1,19	0,81		4.453	3.606,93	0,32099
31	Agriturismi senza ristorante	0,64	0,89	0,64		12.780	8.147,25	0,25263
						155.822	165.466,21	

Tariffa parte variabile

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	kd	tot.superf.	tariffa v/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,82	4.850	2,36032
2	Cinematografi e teatri	3,93	800	1,92404
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,40	13.063	2,15688
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,12	2.107	3,48778
4.a	aree scoperte operative	10,67	50.100	5,23167
5	stabilimenti balneari	5,15	0	2,52208
6	Esposizioni, autosaloni	4,07	1.208	1,99512
7	Alberghi con ristorante	12,31	2.180	6,03437
8	Alberghi senza ristorante	9,39	4.007	4,60298
9	Case di cura e riposo	10,88	1.263	5,33338
10	Ospedali	11,61	0	5,69123
11	Uffici, agenzie, studi professionali	11,23	20.285	5,50250
12	Banche ed istituti di credito	11,84	988	5,80153
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	835	4,14220
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	390	4,33828
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	7,28	155	3,56866
16	Banchi di mercato beni durevoli	12,27	0	6,01231
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	401	4,41181
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,95	553	3,89710
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,80	1.442	4,80397
20	Attività industriali con capannoni di produzione	5,57	699	2,72797
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,05	32	2,96571
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17,96	785	8,80302
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	496	12,05894
24	Bar, caffè, pasticceria	15,75	343	7,72066
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	805	6,72555
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,60	89	8,62753
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	23,34	116	11,44128
28	Ipersmercati di generi misti	15,86	1.287	7,77311
29	Banchi di mercato generi alimentari	46,25	0	22,67178
32	Discoteche, night club	11,82	0	5,79172
30	Agriturismi con Ristorante	9,23	3.719	4,52578
31	Agriturismi senza ristorante	7,04	9.356	3,45224
			122.351	

C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- di confermare anche per l'anno 2024 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

- di dare atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%;
- di stabilire che le agevolazioni di cui all'art. 17, comma 1 lettera c) troveranno copertura finanziaria da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale agevolazione; diversamente dalle altre riduzioni previste dal regolamento per l'applicazione della TARI, che saranno invece compensate all'interno della struttura tariffaria attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
- di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 18 comma 2 del regolamento viene fissata nella misura del 30%;
- di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 19 comma 2 lettera b) del regolamento viene fissata nella misura del 30%;
- **di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2024, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2023 in acconto e delle tariffe 2024 a congruaglio;
- **di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2024 saranno riscossi in 3 rate consecutive, alle seguenti scadenze:
 - 31 agosto 2024;
 - 30 settembre 2024;
 - 30 novembre 2024;
- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata come individuata al punto precedente;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2024;

- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / **50**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE PEF 2024-25 E TARIFFE TARI 2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2024

Il Responsabile di Settore

Noccetti Rodolfo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/06/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Noccetti Rodolfo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
PACINI GRAZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
STELLATO MARISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PACINI GRAZIANO in data 01/07/2024